



Camera dei Deputati
Commissioni riunite II Giustizia e VI Finanze

3 ottobre 2024 h. 14:20

Federico Luchetti – Direttore Generale dell’Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi (OAM)

Audizione informale - Atto del Governo n. 194

L'OAM, istituito ai sensi del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141, è l'Organismo competente in via esclusiva ed autonoma per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi. L'OAM ha personalità giuridica di diritto privato, nella forma di Fondazione, dotata di autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria.

Nel corso degli anni il legislatore ha ampliato le competenze dell'Organismo, chiamato progressivamente a gestire i Registri dei cambiavalute (e successivamente la relativa Sezione Speciale degli Operatori in valuta virtuale), degli Operatori compro-oro (OCO), che maggiormente interessa in questa sede, degli Agenti e Convenzionati di PSP (Prestatori di servizi di pagamento) e IMEL (Istituti di moneta elettronica), dei Punti di contatto centrale di Prestatori di servizi di pagamento e Istituti di moneta elettronica comunitari.

L'articolo 3 dello schema di decreto legislativo in esame, che prevede l'avvio del registro, istituito presso l'OAM, dei soggetti che esercitano in via professionale il commercio di oro (OPO), rappresenta dunque il naturale completamento di tale evoluzione normativa e, soprattutto, ha il pregio di riportare a un unico soggetto la gestione dei registri relativi a tutti gli operatori del comparto dell'oro.

Per comprendere appieno le funzioni che l'Organismo sarà chiamato a svolgere alla luce dello Schema di Dlgs, è opportuno sottolineare che il nuovo Registro costituisce una sezione del registro dei Compro-oro, in cui gli operatori compro oro sono tenuti ad iscriversi, al fine del lecito esercizio dell'attività, istituito dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92. Sul punto, per quanto d'interesse OAM, al fine di garantire la chiarezza delle informazioni al mercato di riferimento, si suggerisce un'integrazione del testo che preveda l'istituzione di un unico "Registro ORO", composto da due sezioni rispettivamente dedicate al "Registro OCO" e "Registro OPO".

L'articolo 1 dello Schema del Dlgs in esame stabilisce che il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, istitutivo del Registro Compro-Oro e le relative modalità attuative dovranno essere applicate al nuovo Registro. Tale automatica trasposizione normativa a comparti contigui ma diversi quanto a struttura imprenditoriale e ognuno con specifiche caratteristiche, può creare distorsioni applicative: si pensi, a mero titolo esemplificativo, all'obbligo degli operatori compro-oro di comunicare all'OAM i dati relativi al preposto di



ciascuna sede operativa, di avere un conto corrente dedicato alle sole operazioni di compravendita all'ingrosso o al dettaglio ovvero la permuta di oggetti preziosi. Valutino dunque le Commissioni la necessità di specificare che il Dlgs 25 maggio 2017, n. 92 si applica agli OPO in quanto compatibile, eventualmente rinviando a un successivo decreto ministeriale norme di dettaglio.

Va ricordato che nella gestione del Registro dei Compro-oro (che al 30 agosto 2024 conta 3.789 iscritti) l'Organismo garantisce la standardizzazione ed efficacia dei processi di iscrizione e relativo rinnovo; la chiarezza, la completezza e l'accessibilità dei dati riportati nella sezione ad accesso pubblico del registro; il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali nonché il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalità previste dal decreto; le modalità d'interfaccia tra la sottosezione ad accesso riservato del registro, anche al fine di rendere tempestivamente disponibile alle autorità competenti e alle altre amministrazioni interessate, ivi compresa la Guardia di Finanza e il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, l'informazione circa la sussistenza di eventuali provvedimenti di cancellazione o sospensione dai predetti elenchi o registri, adottati, ai sensi della normativa vigente, a carico di un medesimo soggetto.

L'informatizzazione del Registro garantisce inoltre un aggiornamento in tempo reale degli iscritti, con ciò assicurando al contempo il consumatore che si rivolge a un compro-oro circa la sua legittimità a operare e la concorrenza tra gli operatori regolarmente iscritti.

Spetta inoltre all'OAM stabilire l'entità e i criteri di determinazione del contributo dovuto dagli iscritti, a copertura integrale dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro nonché le modalità e i termini entro cui provvedere al relativo versamento. Il mancato versamento dei contributi dovuti all'OAM costituisce causa ostativa all'iscrizione ovvero alla permanenza dell'operatore compro oro nel registro.

Vale la pena ricordare che già oggi gli operatori professionali in oro che svolgano o intendano svolgere l'attività di compro oro, devono presentare la relativa istanza all'Organismo, comunicando il codice operatore, attribuito dalla Banca d'Italia. Attualmente gli OPO iscritti all'elenco gestito dalla Banca d'Italia sono 684: di questi, 389 sono iscritti in OAM anche come Operatori Compro-Oro.

Il nuovo registro sarà dunque potenzialmente popolato da 684 soggetti che, in base alla legge 17 gennaio 2000, n. 7 richiamata dallo Schema in discussione, dovranno avere i seguenti requisiti:

- a) forma giuridica di società per azioni, o di società in accomandita per azioni, o di società a responsabilità limitata, o di società cooperativa, aventi in ogni caso capitale sociale interamente versato non inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni;
- b) oggetto sociale che comporti il commercio di oro;
- c) possesso, da parte dei partecipanti al capitale, degli amministratori e dei dipendenti investiti di funzioni di direzione tecnica e commerciale, dei requisiti di onorabilità previsti dagli articoli 108, 109 e 161, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Tali requisiti, insieme agli obblighi di comunicazione previsti nella normativa Compro oro sopra richiamati, dovranno essere verificati ex-novo dall'Organismo essendo difficilmente ipotizzabile una mera trasposizione degli iscritti all'Elenco tenuto dalla Banca d'Italia: da un lato, per effetto della nuova normativa, la responsabilità della verifica dei requisiti richiesti per l'iscrizione al Registro sarà in capo all'OAM. Dall'altro occorre considerare che per effetto del rinvio alla normativa OCO, gli Operatori Professionali in Oro, iscritti nell'elenco tenuto da Banca d'Italia potranno continuare ad operare per un periodo transitorio di 30 giorni, dalla data di istituzione del Registro OAM, entro i quali dovranno presentare istanza di iscrizione all'Organismo. A questo fine si segnala che, in base all'articolo 3 del testo all'esame delle Commissioni, il nuovo Registro dovrà essere avviato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto. Tale tempistica dovrebbe essere modificata prevedendo quanto meno quattro mesi per dare all'Organismo il tempo necessario a realizzare i sistemi informatizzati di gestione del Registro pubblico che consentano, tra l'altro, agli utenti di rispettare le scadenze previste.

L'introduzione di un nuovo Registro richiede, infatti, la predisposizione di aree private per l'accesso e utilizzo dei servizi informatici dell'Organismo, la realizzazione di servizi informatici specifici per i nuovi utenti nonché il riadeguamento degli attuali servizi informatici per gli utenti di altri Elenchi/Registri OAM ai quali sarà consentito di utilizzare tali nuovi servizi.

L'istituzione di un nuovo Registro rende, inoltre, necessario anche il riadeguamento di quasi tutti i processi primari, secondari e dei servizi ancillari digitalizzati, quali ad esempio: iscrizione/variazione/cancellazione dal Registro; richiesta e verifica dei casellari giudiziali; gestione di istruttorie e dei procedimenti di controllo sugli iscritti (procedure di cancellazione per mancato pagamento contributi e procedura sanzionatoria per mancata variazione dati);

gestione della posizione contributiva e dei pagamenti degli utenti (PagoPa); ulteriori servizi per il controllo di gestione.

È parte dell'attività anche la realizzazione dei servizi informatici specifici per la pubblicazione dei dati degli iscritti nel Registro, con aggiornamento in tempo reale, sul portale dell'Organismo.

Infine, è prevista la realizzazione di servizi telematici dedicati alle Autorità interessate per la consultazione e ricerca nella sezione ad accesso riservato del Registro prevista dalla normativa, dove sono annotati i provvedimenti emanati dal MEF ed eventuali e ulteriori provvedimenti dell'OAM nei confronti dei soggetti OPO, rivenienti dall'iscrizione in altri Elenchi/Registri OAM.

Per la realizzazione di un Registro, l'OAM applica inoltre i principi di *security* e *privacy by design* che richiedono l'analisi dei trattamenti, la valutazione d'impatto e dei rischi anche per l'interessato, che portano alla definizione di requisiti di sicurezza informatica e *data protection* nonché dei relativi presidi tecnici necessari per la fase di progettazione ed esecuzione dei nuovi servizi, oggetto poi di test e collaudi.

Da ultimo, vista la sovrapposizione tra soggetti OCO e OPO, sarà necessario il riadeguamento dell'attuale Registro OCO anche al fine di consentire agli iscritti di usufruire dei nuovi servizi a disposizione per gli OPO.

L'obiettivo dell'OAM è dunque costruire un sistema informatico efficiente, teso a garantire anche il rispetto dei termini entro i quali concludere l'istruttoria per l'iscrizione, che, sempre per effetto della diretta applicabilità della normativa sugli operatori compro-oro, sarà pari a 30 giorni.

Un termine più ampio per l'avvio del nuovo Registro consentirebbe all'OAM di raggiungere tale obiettivo, per assicurare, come già illustrato, un sistema informatizzato in grado di garantire, a regime, tempistiche di lavorazione delle istanze di iscrizione allineate a quelle vigenti per gli OCO e garantire anche in questo caso consumatori e concorrenti.

Un ultimo aspetto strettamente attinente alla diretta applicazione della regolamentazione degli operatori Compro-Oro agli Operatori Professionali in Oro riguarda la verifica dei requisiti di onorabilità, attraverso la consultazione del casellario giudiziario, prevista solo per questi ultimi soggetti. Qualora si ritenesse necessario un nuovo parere del Garante della



Privacy sul punto, la previsione di termini più ampi per l'avvio del Registro OPO diventerebbe ancor più importante.